ALLEGATO "D"

- CONTRATTO DI APPALTO -

Per la fornitura di elio liquido in dewar in lotto unico, di durata triennale con opzione per il quarto anno, da consegnare alla sede di Trieste dell'Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

CIG: 6805030866

CUP: B31J10001310006; B52I15006020002

TRA

L'Istituto Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche (nel prosieguo, "Ente" e/o IOM-CNR), con sede in Trieste, Area Science Park-Basovizza, Strada Statale 14, Km. 163,5 – CAP 34149, codice fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, nella persona del Direttore Prof. Alberto Morgante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, munito dei necessari poteri giusto Provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche n. 000023 Prot. N. 0021463 in data 12 aprile 2013;

	cale
economico"), con sede in, codice fis	_
e partita IVA, nella per	sona
del/la Legale rappresentante (o altra carica) Sig./ra/[ott.
, codice fiscale	
domiciliato/a per la carica in, Via	
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), munito/a	dei
necessari poteri giusto	

PREMESSO CHE:

Con Determina a contrarre Prot. IOM-CNR N. 0002931 in data 16 settembre 2016, questo Ente ha autorizzato, ai sensi degli articoli 30 e 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, l'indizione di una procedura negoziata sotto soglia, per l'affidamento del contratto relativo alla fornitura di elio liquido in dewar, in lotto unico, di durata triennale con opzione per il quarto anno, da consegnare alla sede dell'Ente - CIG: 6805030866, CUP: B31J10001310006; B52I15006020002, con gli importi presunti di

eu	ro 11,50 (undici/50) oltre IVA per ogni litro di elio liquido, euro 25,00
(ve	enticinque/00) per ogni dewar a copertura dei costi di manipolazione merci
pe	ricolose, euro 60,00 (sessanta/00) per ogni dewar a copertura dei costi di trasporto,
coı	n oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a zero, da
agg	giudicare con il criterio del minor prezzo;
•	Con verbale n del il Seggio di gara ha redatto la graduatoria di
	merito proponendo l'aggiudicazione della gara all'Operatore economico;
•	L'Ente, con Provvedimento Prot. IOM-CNR N del ha
	approvato la suindicata proposta di aggiudicazione, disponendo l'aggiudicazione in
	favore dell'Operatore economico;
•	La predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 è
	stata comunicata ai soggetti interessati in data giusta comunicazioni in
	atti;
•	L'Ente ha provveduto alla verifica dei prescritti requisiti con esito favorevole;
•	L'aggiudicazione dell'appalto è divenuta efficace giusta Provvedimento IOM-CNR N.
	del eccezion fatta per le verifiche di cui il
	cui esito negativo non è pervenuto alla data del presente atto;
•	Stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame si procede alla stipula del
	presente contratto - sub condicione - in pendenza delle verifiche di cui sopra le
	quali, in caso di esito negativo, daranno luogo alla risoluzione dal contratto
	medesimo ai sensi dell'art. 15 del presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Forma oggetto del presente contratto la fornitura di elio liquido in dewar in lotto unico, di durata triennale con opzione per il quarto anno, da consegnare alla sede di Trieste dell'Ente. L'elio liquido, deve essere ad elevata purezza in conformità alle seguenti specifiche:

- Prodotto: elio liquido (He2);
- Campo di applicazione: Criogenia per ricerca scientifica;
- Titolo: ≥ 99,9980%.

L'Operatore economico si obbliga a garantire, incluso nel prezzo contrattuale:

- a) Il trasporto e la consegna dell'elio liquido in *dewar*, da 60 litri o 100 litri o 250 litri in conformità alle richieste dell'Ente, per una quantità presunta di 2.000 (duemila) litri all'anno;
- b) La rispondenza dei dewar alle vigenti disposizioni di leggi e norme di riferimento.

Art. 2 – Importo contrattuale

Gli importi del presente contratto, oltre IVA, relativi al triennio, sono pari a euro
(
(
manipolazione merci pericolose; a euro (/)
per ogni dewar, a copertura dei costi di trasporto. Gli importi contrattuali per
l'eventuale quarto anno di contratto - in caso di esercizio da parte dell'Ente della
facoltà di rinnovo - saranno oggetto di revisione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a
del D.Lgs. 50/2016. Tale revisione sarà operata applicando l'indice di variazione de
prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato dall'ISTAT. L'indice
FOI utilizzato sarà quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene
determinata la revisione degli importi contrattuali. Gli importi contrattuali tengono
conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico dell'Operatore economico di cui a
Capitolato speciale di gara, ivi inclusi la consegna, la manipolazione, il trasporto
l'assicurazione del trasporto, il carico e lo scarico, e devono rimanere fissi ed invariabil
per tutta la durata del contratto. L'Operatore economico non ha in nessun caso diritto
di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di qualunque natura essi siano. Non trova
applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile. Il presente contratto nor
prevede rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro dell'Ente ulteriori rispetto a
quelli specifici dell'attività propria dell'Operatore economico e, pertanto, gli oneri per la
sicurezza di cui al combinato disposto degli art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs
163/2006 e dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 non sussistono.

Art. 3 - Periodo contrattuale

Il contratto avrà durata di tre (3) anni, con decorrenza dal giorno successivo a quello di stipula del contratto. Il tacito rinnovo è escluso. L'Ente si riserva la facoltà di rinnovare

il contratto per un ulteriore anno, previa verifica delle ragioni di convenienza e pubblico interesse che lo giustifichino. Tale facoltà potrà essere esercitata dall'Ente entro la scadenza del contratto. L'Operatore economico sarà tenuto alla prestazione della fornitura, se espressamente richiesto, anche nelle more della stipula del contratto; in tale caso la decorrenza del contratto medesimo sarà dalla data di effettivo inizio della fornitura. L'Ente si riserva altresì la facoltà di proseguire il contratto per un ulteriore periodo, non superiore a sessanta (60) giorni solari successivi alla sua naturale scadenza, nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente al quale affidare la fornitura in oggetto: l'Operatore economico ha pertanto l'obbligo di proseguire con l'erogazione della fornitura per l'ulteriore periodo comunicato dall'Ente, alle medesime condizioni tutte incluse e nessuna esclusa di cui al presente contratto.

Art. 4 – Termine di consegna

La consegna dei dewar dovrà avvenire presso il luogo di cui all'articolo 1 del presente contratto, entro sette (7) giorni solari dall'invio dell'ordinativo all'Operatore economico. L'ordinativo potrà essere inviato ai recapiti forniti dall'Operatore economico, indifferentemente, mediante posta elettronica e/o fax. L'Operatore economico dovrà tempestivamente confermare l'avvenuta ricezione dell'ordinativo, comunicando la data di consegna. L'orario per la consegna dei dewar dovrà essere di norma compreso tra le ore 09:00 e le ore 15:00; nel caso in cui tale orario non potesse essere rispettato l'Operatore economico dovrà tempestivamente comunicare il nuovo orario, mantenendo comunque inalterata la data fissata per la consegna. Per ogni consegna l'Operatore economico dovrà rilasciare alla Stazione appaltante apposito Documento di Trasporto.

Art. 5 – Verifiche sulle specifiche dell'elio liquido

L'Ente si riserva la facoltà di svolgere, in qualsiasi momento, verifiche su campioni dell'elio liquido fornito, mediante analisi effettuate da laboratori autorizzati. Qualora da tali analisi i campioni dovessero risultare inferiori alle specifiche stabilite all'articolo 1 del presente contratto, l'Operatore economico dovrà provvedere all'immediata

sostituzione, fermo restando l'applicazione di penali di cui all'articolo 6 del presente contratto.

Art.6 - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine di consegna di ogni singolo ordinativo stabilito all'articolo 4 del presente contratto nonché nel caso di consegne effettuate difformemente da quanto stabilito all'articolo 5 del presente contratto, l'Operatore economico sarà tenuto al pagamento di una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale complessivo quadriennale per ogni giorno solare di ritardo e fino ad un massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo quadriennale. Delle penali applicate sarà data comunicazione a mezzo posta elettronica certificata se trattasi di Operatore economico italiano o straniero residente in Italia; a mezzo fax se trattasi di Operatore economico straniero. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo quadriennale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l'Ente risolverà il contratto in danno all'Operatore economico, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno patito. Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi dovuti all'Operatore economico per forniture già effettuate oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Ente. In caso di insufficiente affidabilità comprovata da ripetute tardive consegne e/o titoli di purezza non conformi (almeno tre eventi nell'arco di durata annuale del contratto), l'Ente si riserva il diritto di risoluzione del contratto stesso.

Art. 7 – Disciplina del contratto

Il contratto, per tutto ciò che non è espressamente regolato o derogato dal presente contratto è altresì disciplinato dall'offerta economica e dalle norme di gara e contrattuali con i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegati ad esso.

Art. 8 – Responsabilità dell'Operatore economico

L'Operatore economico:

- Sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività del personale dipendente di altre imprese a diverso titolo coinvolto.
- Dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia previdenziale, fiscale, di igiene ed in materia di sicurezza sul lavoro.
- Risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.

Art. 9 - Sicurezza sul lavoro

L'Operatore economico si assume ogni responsabilità inerente l'esecuzione del contratto, nonché la responsabilità per gli infortuni del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito. La valutazione dei rischi propri dell'Operatore economico nello svolgimento della propria attività professionale resta a carico dello stesso, così come la redazione dei relativi documenti e la informazione/formazione dei propri dipendenti. L'Operatore economico è tenuto a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro con particolare riferimento alle attività che si espleteranno presso l'Ente.

Art. 10 - Garanzia definitiva

L'Operatore economico ha costituito una garanzia definitiva nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale relativo al quadriennio al netto dell'IVA, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'Operatore economico, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante. La fideiussione, a scelta dell'Operatore economico può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Operatore economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Operatore economico. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione. L'Ente può richiedere all'Operatore economico la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente.

Art. 11 - Verifica di conformità della fornitura

Ogni singola consegna della fornitura sarà soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle previsioni contrattuali, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. Le attività di verifica di conformità saranno effettuate entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ogni singola consegna della fornitura. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento/direttore dell'esecuzione del contratto rilascerà il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Operatore economico ai sensi dell'art. 102, comma 4, del D. Lgs.50/2016. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'aggiudicatario risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Ente prima che il certificato di verifica di conformità assuma carattere definitivo.

Art. 12 - Fatturazione e pagamento

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale l'Operatore economico potrà emettere fattura solo dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo; la fattura dovrà essere emessa con le seguenti modalità:

- Per gli Operatori economici Italiani o stranieri residenti in Italia: elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze N.
 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto alla Stazione appaltante destinataria, identificata dal seguente Codice Univoco Ufficio CUU "ZMDURO";
- Per gli Operatori economici stranieri: in forma cartacea.

Saranno respinte le fatture con "Split Payment" o con IVA differita

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari, decorrenti dalla data
di ricevimento, sul conto corrente dedicato di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La fattura, intestata all'Ente, dovrà contenere, pena il rifiuto della stessa:

Il riferimento al contratto (n° di protocollo e data);

- II CIG;
- II CUP;
- Il CUU (Codice Univoco Ufficio): ZMDURO;
- C.F.: 80054330586; P. IVA: 0211831106;
- L'importo imponibile;
- L'IVA;
- L'importo totale della fattura;
- L'oggetto della fornitura;
- L'oggetto della fornitura con riferimento al documento di trasporto, specificando il quantitativo di elio liquido ed il numero di dewar forniti;
- Il "Commodity code" (in caso di operatori economici stranieri)

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. L'Operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penali, di cui all'Art. 13 del presente contratto. L'Ente può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'Operatore economico cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora insorgano contestazioni di natura amministrativa.

Art. 13 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136. In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico ha comunicato i seguenti dati:

•	Conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti della presente commessa		
	pubblica identificato dal codice IBAN o SWIFT CODE/BIC:		
	a) acceso presso		
b) Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:			
	o		

Art. 14 - Subappalto - Cessione del contratto e del credito

Per la natura propria della fornitura non è consentito il subappalto, a pena di nullità del contratto. L'Operatore economico potrà conferire le attività di trasporto, carico e scarico dei dewar ad aziende specializzate nel trasporto di merci pericolose, fermo restando che le responsabilità conseguenti rimarranno a totale carico dell'Operatore economico medesimo. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016. Per le cessioni di crediti si applica l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

In adempimento a quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 l'Ente risolverà il contratto nei casi e con le modalità ivi previste. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di

assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Operatore economico tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
- Nei casi di cui ai precedenti paragrafi: 8 Responsabilità dell'Operatore economico, 9 – Sicurezza sul lavoro, 14 – Subappalto - Cessione del contratto e del credito.

Art. 16 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente appalto è regolata, oltre che da quanto disposto nel contratto:

- Dal D.P. CNR del 4 maggio 2005, n. 0025034 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30/05/2005, "Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- Dalle disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- Dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- Dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della procedura prodotti dalla Stazione appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti dall'Aggiudicatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Aggiudicatario medesimo ed accettate dalla Stazione appaltante.

Art. 17 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione

dei dati personali", Il Consiglio Nazionale delle Ricerche provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi inclusa la partecipazione alla gara e l'eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Art. 18 - Ricorsi giurisdizionali

I ricorsi giurisdizionali sono disciplinati dall'art. 204 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 120, comma 4, del D.Lgs. 104/2010, si informa che il Consiglio Nazionale delle Ricerche fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Genova.

Art. 19 - Riservatezza

L'Operatore economico ha l'obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazioni contrattuali. L'Operatore economico è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di quest'ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell'Operatore economico, di tutti i danni derivanti. La violazione dei disposti del presente articolo, da parte sia dell'Operatore economico sia del proprio personale, costituirà uno dei motivi di giusta causa di risoluzione del contratto.

Art. 20 – Forma del contratto, imposta di bollo e registrazione

Il presente contratto, che consta di ______ pagine, è stipulato secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. L'imposta di bollo è a carico dell'Operatore economico; la modalità di stipula del contratto e avverrà in forma telematica.

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi della Parte Seconda della Tariffa del D.P.R. 26.04.1986 n.131 e le relative spese di registrazione saranno a carico della parte che riterrà di provvedere alla registrazione medesima. Letto, approvato e sottoscritto.

L'OPERATORE ECONOMICO

(Nome e ragione sociale impresa) (Nome e Cognome firmatario) Firma **IOM-CNR**

Il Direttore (Prof. Alberto MORGANTE)

Firma

Bollo assolto in modo virtuale con au	torizzazione del Agenzia delle Entrate
Ufficio di	
II/la sottoscritto/a	, in qualità di
dell'Operatore economico	ai sensi e per gli effetti dell'art.
1341 e ss. del codice civile, dichiara	di accettare specificamente tutte le condizioni e
natti ivi contenuti dall'articolo 1 all'ar	ticalo 20

L'OPERATORE ECONOMICO

(Nome e ragione sociale impresa)

(Nome e Cognome firmatario)

Firma